



Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02)

Commenti

Introduzione

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR)¹ presuppone che le disposizioni dei due Stati Parte siano equivalenti dal profilo materiale. Ciò vale anche per l'Allegato 1 capitolo 3 «Giocattoli». La Svizzera prevede di adeguare il proprio diritto in materia di giocattoli alla direttiva 2009/48/EG² (direttiva sui giocattoli).

La trasposizione della direttiva sui giocattoli nel diritto svizzero concerne soprattutto l'ordinanza sui giocattoli (OSG; RS 817.044.1). Vanno modificate anche l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) e l'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21).

Le modifiche

Ingresso

Nell'ingresso è inserito il riferimento all'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 2009³ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). Secondo le lettere a e b di questa disposizione della LSPro, il Consiglio federale può disciplinare sia la procedura di controllo della conformità dei prodotti con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, sia l'uso di marchi di conformità. La menzione dell'articolo 7 capoverso 1 LSPro nell'ingresso della ODerr fornisce un fondamento giuridico alle disposizioni dell'ODerr/OSG concernenti la procedura di valutazione della conformità e i marchi di conformità. In futuro questo fondamento giuridico sarà verosimilmente sancito nella legge sulle derrate alimentari (revisione totale della legge sulle derrate alimentari).

Articolo 2 capoverso 3

Con questo riferimento si vuole indicare che le nozioni del diritto svizzero dei giocattoli sono impiegate conformemente alle definizioni date nella direttiva europea sui giocattoli.

Articolo 43 capoverso 1

La definizione di giocattolo è adeguata a quella del diritto europeo (art. 2 par. 1 della direttiva sui giocattoli) con la precisazione che un prodotto può essere considerato un giocattolo anche se non è esclusivamente destinato a essere utilizzato per fini di gioco; esso può infatti avere anche altre funzioni. Possono per esempio essere considerati giocattoli un anello per le chiavi da cui pende un orsetto di pezza.

Per un bambino praticamente ogni oggetto può fungere da giocattolo ma ciò non significa che ogni oggetto debba essere definito un giocattolo. Sono considerati giocattoli gli oggetti a cui il fabbricante

¹ RS 0.946.526.81

² Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1..

³ RS 930.11

ha voluto dare una funzione di giocattolo. La dichiarazione del fabbricante indica esplicitamente quale sia l'impiego previsto per un oggetto e fornisce pertanto un criterio. L'impiego che ci si può ragionevolmente attendere prevale però sulla dichiarazione del fabbricante riguardo all'impiego a cui un oggetto è destinato. Il fabbricante deve essere in grado di motivare la dichiarazione secondo cui un determinato prodotto non è un giocattolo.

Articolo 43 capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce i requisiti generali di sicurezza per quanto concerne i rischi cagionati dai giocattoli non assoggettati a requisiti particolari di sicurezza (cfr. allegato 3 OSG). I requisiti generali di sicurezza possono fungere da fondamento giuridico per le misure da adottare riguardo ai giocattoli che, pur non sottostando a requisiti particolari di sicurezza, rappresentano determinati rischi. In primo luogo, i requisiti generali di sicurezza prevedono che i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi. I requisiti generali di sicurezza riguardano pertanto le ripercussioni negative sulla salute (segnatamente gli effetti a lungo termine delle sostanze chimiche) e sulla sicurezza (segnatamente le lesioni lievi e gravi causate da difetti fisico-meccanici). I requisiti generali di sicurezza impongono inoltre ai giocattoli di essere sicuri per i loro utilizzatori, per i terzi, vale a dire per i genitori e per le altre persone che sorvegliano i bambini, per gli altri bambini e perfino per gli estranei. In secondo luogo, questi requisiti stabiliscono che i giocattoli devono essere sicuri quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Non basta quindi che il giocattolo sia sicuro quando è impiegato come previsto dal suo fabbricante ma deve esserlo anche se impiegato in altro prevedibile modo. Per valutare quali comportamenti possano essere ritenuti prevedibili, va considerato il comportamento dei bambini che normalmente non obbedisce alle stesse regole che valgono per l'adulto medio. Se un pericolo non può essere ridotto in misura sufficiente in sede di progettazione o mediante misure di protezione, il rischio residuo potrebbe essere limitato fornendo informazioni relative al prodotto alle persone che esercitano la sorveglianza e tenendo conto della loro abilità di affrontare tale rischio residuo. Secondo i metodi riconosciuti per la valutazione del rischio, né le informazioni destinate a chi effettua la sorveglianza né l'assenza di incidenti pregressi devono essere utilizzati come pretesti per evitare di migliorare la progettazione. Tenuto conto del comportamento dei bambini, va in una certa misura previsto anche l'impiego abusivo del giocattolo che va considerato nell'ambito della progettazione e della fabbricazione del giocattolo. Per esempio, i bambini non useranno uno scivolo scendendovi soltanto di schiena ma vi si arrampicheranno di lato e vi si lasceranno scivolare di pancia con la testa rivolta in avanti. I requisiti generali di sicurezza fanno riferimento alle sostanze chimiche contenute nei giocattoli. Questo riferimento consolida le disposizioni contenute nell'allegato 3, parte 3 OSG, secondo cui la salute umana non deve essere lesa dalle sostanze o dai composti chimici contenuti nei giocattoli.

Articolo 43 capoverso 3

Il capoverso 3 specifica ulteriormente il contenuto dei requisiti generali di sicurezza. Questo capoverso spiega che, nell'ambito della progettazione e della fabbricazione dei giocattoli, occorre considerare la sicurezza del giocattolo anche dal profilo delle abilità degli utilizzatori e, se del caso, tenere conto anche delle abilità delle persone che li sorvegliano. I giocattoli devono essere sicuri, ma i rischi non possono essere totalmente eliminati; un rischio sostenibile deve essere accettato nei casi in cui le misure di costruzione o di sicurezza non possano escluderlo completamente. In alcuni giocattoli sono insiti dei pericoli (potenziali cause di danni) che non possono essere interamente eliminati. Non si può per esempio ridurre a zero la possibilità di cadere da una determinata altalena; questo rischio va però ridotto fino a risultare accettabile. Il fabbricante non può influire sulla scelta della superficie da posare sotto un'altalena in un giardino privato per rendere impossibili le lesioni alla testa. Deve piuttosto fornire informazioni riguardo alle superfici adeguate per posarvi l'altalena. Per valutare il rischio sostenibile, va tenuto conto delle abilità degli utilizzatori e, se del caso, delle persone che li sorvegliano. Questa disposizione stabilisce inoltre che le abilità dell'utilizzatore e, se del caso, della persona che lo sorveglia devono essere prese in considerazione in particolar modo per quanto concerne i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni o ad altri gruppi di età (per esempio, l'età minima di 10 anni per le confezioni del «piccolo chimico»)

Articolo 43 capoverso 4

Il presente capoverso chiede che i giocattoli siano corredati da avvertimenti e istruzioni d'uso adeguati che rendano gli utilizzatori e le persone che li sorvegliano attenti ai pericoli e ai rischi derivanti dall'impiego dei giocattoli e ai modi di evitarli. Come spiegato nel capoverso 3, è possibile che l'impiego di un giocattolo sia connesso con un rischio sostenibile che deve però essere indicato in un apposito avvertimento e nelle istruzioni d'uso. L'OSG stabilisce le modalità che devono rispettare gli avvertimenti e le istruzioni d'uso.

Le istruzioni costituiscono una parte sostanziale del concetto di sicurezza di un giocattolo. Esse informano sui rischi che non sono sostenibili per gli utilizzatori, sui modi di evitare danni al giocattolo o alle sue funzioni e su come prevenire le insufficienze di funzionamento, ma non compensano i difetti nella costruzione del giocattolo.

Le istruzioni d'uso di cui il giocattolo è munito devono rendere attento l'utilizzatore o le persone che lo sorvegliano ai pericoli e ai rischi connessi con la sua utilizzazione e alle possibilità di evitarli. La sicurezza immanente non richiede ulteriori misure ed è il modo migliore di prevenire gli infortuni.

Se un pericolo non può essere sufficientemente minimizzato in sede di progettazione o mediante misure di protezione, il fabbricante deve verificare se il rischio residuo non può essere ridotto fornendo informazioni sul prodotto alle persone che praticano la sorveglianza e tenendo conto delle abilità di queste persone di gestire i rischi residui. Nei casi in cui i rischi non siano manifesti per gli utilizzatori o le persone che li sorvegliano, i fabbricanti devono fornire ai consumatori le informazioni necessarie affinché questi ultimi possano valutare i pericoli connessi con l'utilizzazione di un giocattolo durante il periodo in cui è normale o ragionevole utilizzarlo. Ne fanno parte anche le informazioni che permettono di evitare i rischi adottando misure di precauzione. Se vi sono diversi pericoli, occorre indicare almeno uno dei pericoli principali.

Secondo l'articolo 9 OSG, va eseguita una valutazione della sicurezza per determinare quali sono i rischi/pericoli di un giocattolo. Il giocattolo va progettato in modo tale da eliminare per quanto possibile i pericoli o ridurre i rischi residui fino a renderli sostenibili. I rischi residui vanno spiegati con avvertimenti e/o istruzioni d'uso adeguati. Non è per esempio possibile escludere al 100 per cento i rischi di annegamento connessi con l'uso dei giocattoli da utilizzare in acqua. Le persone che esercitano la sorveglianza vanno rese attente al fatto che il giocattolo deve essere utilizzato soltanto in acqua bassa e sotto la sorveglianza di un adulto.

Articolo 43 capoverso 5 lett. d e e

La delega prevista nel capoverso 5 va completata per permettere l'attuazione della direttiva sui giocattoli nell'ambito delle nuove norme del diritto svizzero.

La **lettera d** permette al DFI di disciplinare gli obblighi del fabbricante, dell'importatore e del commerciante (anche per quanto concerne il ritiro dal mercato e la rintracciabilità).

Secondo la **lettera e** il DFI può emanare disposizioni in materia di valutazione della conformità.